

EFFICACI SINERGIE

# Case d'asta e tutela del patrimonio

di Sonia Farsetti



**N**el dicembre 2008 è stata organizzata dal Centro Internazionale su Diritto, Società, Economia, dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, in collaborazione con ISPAC (International Scientific and Professional Advisory Council) e le Nazioni Unite, una Conferenza internazionale dal titolo

**"Criminalità organizzata e tutela del patrimonio artistico e archeologico"**.

L'Associazione Nazionale case d'Asta è stata invitata a dare il suo contributo sull'argomento:

**Il ruolo del settore privato nella tutela del patrimonio artistico ed archeologico. Codici etici e codici di condotta.**

Riportiamo qui di seguito l'intervento di **Sonia Farsetti**.

**Case d'Asta - Codici etici e codici di condotta - Prevenzione e controllo delle attività criminali**

I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE D'ASTA E NORME COMPORTAMENTALI

L'esigenza di riunire le case d'asta in un'associazione che le rappresentasse e avesse al contempo una funzione di vigilanza sull'operato dei singoli associati si è manifestata in Italia solo in tempi recenti. L'Associazione Nazionale Case d'Asta (Anca) è stata infatti costituita nel 1995.

Il ritardo col quale si è giunti a formalizzare tale esigenza corre parallelo al ritardo col quale la vendita all'asta nel nostro Paese è divenuta strumento abituale di scambio di oggetti d'arte. È solo dalla fine degli anni Cinquanta che, sul modello di mercati stranieri, la vendita all'incanto in Italia si afferma con conseguente e progressiva crescita numerica delle case d'asta. Le ragioni per cui ciò sia avvenuto proprio in uno dei Paesi che vantano il maggior numero di opere d'arte e che ha visto nascere e diffondersi professioni analoghe come l'antiquario è argomento che lasciamo alla sociologia e alla economia dei mercati. Essendo relativamente poche le case d'asta in Italia (ad oggi circa una trentina di cui 17 associate Anca, anche se paradossalmente il volume di vendite da loro espresso complessivamente può competere con quello di importanti Paesi europei) la legislazione in materia è scarsa per non dire inesistente. A differenza di Paesi come la Francia, dove la vendita all'asta è rigidamente regolamentata e supervisionata da organismi di emanazione statale, in Italia ci si rifà alle norme del Codice Civile e del Codice Penale e alle normative locali di Pubblica sicurezza. La figura del *commissaire priseur*, pubblico ufficiale al quale era riservata la facoltà di bandire tutte le aste in Francia, garantiva il corretto svolgimento della vendita e dava alla stessa una veste istituzionale. È pur vero che tale figura ha svolto una funzione di ostacolo al libero ingresso nel



Paese di imprese straniere creando un mercato "blindato", ma al contempo ha permesso di individuare nella vendita all'asta la forma di vendita per eccellenza, e nelle *maison de vente* i veri referenti del mercato dell'arte.

Per tornare in Italia, questa carenza di attenzione normativa specifica ha messo le case d'asta nella necessità di autoregolamentarsi e di affidare alla correttezza del loro operato nel tempo la funzione di certificazione di serietà e trasparenza.

Questa volontà di autoregolamentazione è stata espressa dall'Associazione con la stesura di un Regolamento che prevede norme comportamentali sia nei riguardi dei singoli associati tra loro sia nei confronti di committenti, acquirenti e istituzioni.

Benché le regole enunciate possano apparire generiche e più vicine a semplici dichiarazioni d'intenti che non a vere e proprie norme comportamentali, in realtà il contenuto non solo è ben identificato (gli addetti ai lavori del mercato dell'arte se ne rendono ben conto) ma è anche fortemente impegnativo per coloro che hanno condiviso e sottoscritto tale contenuto.

Si prenda ad esempio l'articolo 6 del Regolamento Anca che

CONTINUA A PAG. 2, I COL.

\* Gli atti del convegno sono stati raccolti nella pubblicazione *Organised Crime in Art and Antiquities* a cura di Stefano Manacorda, ISPAC, Welt Kopie per conto di Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Milano, Marzo 2009.

SEGUE DA PAG. 1, I COL.

recita: «I soci si impegnano alla collaborazione con le istituzioni pubbliche per la conservazione del patrimonio culturale italiano e per la tutela da furti e falsificazioni». La responsabilità assunta con tale impegno va ad interessare tutti gli aspetti più rilevanti dell'attività svolta dalla casa d'aste e non va confusa con una generica, bonaria disponibilità a collaborare.

Difficilmente in un codice etico-deontologico si potrebbero individuare delle modalità comportamentali più stringenti di quanto contenuto in questo articolo del regolamento Anca.

Se si guarda ad altri regolamenti di importanti e prestigiose associazioni, anche internazionali, come la **Cinoa** (Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d'Art) o addirittura se si guarda al **Code International de déontologie pour les négociants en biens culturels** dell'Unesco si trovano di fondo gli stessi enunciati, che si risolvono fondamentalmente in assunzione di un impegno comportamentale. Nel caso di Cinoa e Unesco l'attenzione è rivolta principalmente al commercio internazionale, per la nostra associazione ovviamente si tiene più presente il mercato interno.

La genericità dell'enunciato dell'articolo 6 del Regolamento Anca di fatto responsabilizza maggiormente gli Associati di quanto li avrebbe impegnati una norma che circostanziasse di più l'ambito dell'impegno, di fatto limitandolo.

Ma l'impegno della casa d'aste non è assunto solo nei confronti delle istituzioni pubbliche, ma anche nei confronti dei soggetti venditori e acquirenti.

Articolo 1: «I soci si impegnano a garantire serietà, competenza e trasparenza sia a chi affida loro le opere d'arte sia a chi le acquista». La casa d'aste di solito agisce in nome proprio per conto altrui (venditore). Il nome del venditore non è comunicato all'acquirente e viceversa. È sempre la casa d'aste che resta il referente per le due parti. Ciò impegna la casa d'aste a una doppia responsabilità, sia nell'assicurare all'acquirente l'autenticità e la legittima provenienza del bene acquistato, sia nel tutelare il venditore cercando di portare a buon fine la vendita. Vedremo più avanti come la casa d'aste tuteli l'acquirente e se stessa dagli illeciti e collabori alla prevenzione del crimine nel commercio delle opere d'arte.

Riteniamo quindi che pur nella sua apparente semplicità il Regolamento, se pur suscettibile di miglioramenti, possa essere ritenuto un punto fermo per chi alle case d'asta associate si rivolge, siano acquirenti, venditori o istituzioni pubbliche, e che l'adesione ai suoi contenuti debba essere valutata positivamente come ulteriore garanzia e elemento di valutazione di serietà della casa d'aste. Tutto ciò senza dimenticare che esiste il Codice civile per qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale, e il Codice penale per ogni forma di illecito, e come recita l'articolo 27 della nostra Costituzione «la responsabilità penale è personale».

## II. IL RUOLO DELLE CASE D'ASTA PER LA PREVENZIONE DEL CRIMINE NEL COMMERCIO DI OPERE D'ARTE

Dal contenuto dell'articolo 6 del Regolamento si evince che l'attività di collaborazione della casa d'aste con le istituzioni pubbliche si svolge principalmente su tre fronti:

- Conservazione del patrimonio culturale italiano
- Tutela da opere di provenienza illecita
- Tutela da opere false

### **Conservazione del patrimonio culturale italiano**

La legge sulla tutela del patrimonio artistico nel nostro ordinamento risale al 1939.

Benché numerosi siano stati i rimaneggiamenti e nonostante sia stato varato il Codice dei Beni Culturali, in sostanza l'impianto normativo non ha subito da allora sostanziali modifiche.

Come tutti ben sanno l'Italia è il bacino di opere d'arte più importante del mondo e come tale è stata oggetto nel passato di «scorribande commerciali». Il fondato rischio di una continua fuoruscita di opere d'arte ha dato luogo a una legge per la tutela del Patrimonio Artistico estremamente severa, emanata alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Ancor oggi, come nel 1939, il criterio per il libero accesso all'esportazione è fondato su parametri cronologici. Tutte le opere che siano state realizzate più di 50 anni fa devono avere un'espressa dichiarazione di esportabilità (quello che oggi si chiama certificato di libera circolazione) rilasciata dalle Soprintendenze.

È facile rendersi conto delle difficoltà che incontrano le Autorità preposte alla tutela del patrimonio, nel controllare l'esportazione clandestina di opere d'arte (tenendo conto che gli scambi possono avvenire anche tra privati), in un'Europa senza

SEGUE DA PAG. 2, I COL.

più frontiere. La rigidità della legge non è sufficiente a prevenire tale fenomeno. È come mettere un portone di casa blindato lasciando aperte le porte-finestre sul giardino.

Il ruolo delle case d'asta nella prevenzione dell'esportazione illecita è fondamentale. Ogni casa d'aste pubblica mediamente una decina di cataloghi l'anno, dove sono riprodotte e schedate migliaia di opere d'arte. Ogni catalogo viene consegnato alla Soprintendenza locale e al Nucleo per la Tutela del Patrimonio. Tutte le opere pubblicate per l'asta sono automaticamente censite come presenti sul territorio italiano. Quale miglior deterrente all'esportazione illecita?

Chi acquista un'opera che sia stata pubblicata in un catalogo d'asta non può eludere gli uffici esportazione.

Senza l'attività delle case d'asta un gran numero di opere «appetibili» per il mercato estero non potrebbero essere recensite e probabilmente l'attività di prevenzione da parte delle autorità preposte sarebbe ben più gravosa.

Non sempre queste ultime sono consapevoli dell'importante ruolo di prevenzione svolto dalla casa d'aste attraverso la pubblicazione di cataloghi, che permette di far luce su un patrimonio altrimenti sommerso.

Si deve segnalare che le norme molto rigide in materia di tutela del patrimonio e di esportazione di beni artistici, in particolare l'istituto della notifica sovente esercitato in modo troppo repressivo e l'ormai anacronistico limite di 50 anni alla libera esportazione possono ostacolare un'efficace azione preventiva di effettiva tutela e salvaguardia del nostro patrimonio e, viceversa, possono finire per incentivare l'esportazione clandestina.

Sarebbe opportuna una seria riflessione sull'impianto normativo esistente. Tale riflessione non dovrebbe prescindere dal considerare che il contesto storico, artistico e commerciale nel quale la legge nacque era molto diverso da quello odierno e che in tale contesto poteva avere una sua giustificazione un corpus normativo incentrato più sulla tutela *tout court* dell'opera d'arte che non sulla sua fruizione. In un'economia globale, un'efficace azione preventiva non può non tener conto che anche il mercato dell'arte è soggetto progressivamente ad assoggettarsi alle regole che questa economia impone.

### **Tutela da opere di provenienza illecita**

L'azione di prevenzione esercitata dalle case d'asta in materia di opere rubate, oggetto di truffa o comunque di provenienza illecita è di grande rilevanza.

La collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio non avviene solo a posteriori (cioè nel momento in cui un'opera venga riconosciuta di provenienza illecita, sospendendola dalla vendita e rimanendone custodi, mettendola a disposizione delle forze dell'ordine), ma soprattutto a priori.

Tutti i mandati a vendere nei quali figurano il soggetto che ha affidato l'opera alla casa d'aste e la descrizione del bene col relativo prezzo di riserva vengono consegnati prima di ogni vendita alla Questura. Non appena viene pubblicato il catalogo lo stesso viene consegnato al Nucleo Tutela del Patrimonio.

Questa operazione di comunicazione costante di dati, informazioni, immagini agevola in modo sostanziale l'operato di chi altrimenti dovrebbe andare a trovare autonomamente la collocazione di opere rubate o di provenienza illecita, portando alla luce ciò che difficilmente emergerebbe. Il Nucleo Tutela del

Patrimonio immagazzina dati dal 1969. Dispone ormai di mezzi informatici all'avanguardia, con terminali collegati con tutto il territorio nazionale e con le autorità straniere. Il confronto con le opere pubblicate dalle case d'asta avviene praticamente in tempo reale. Nessun *database* privato e nessuna forma di collaborazione potrà mai garantire le case d'asta sulla regolarità delle opere vendute più di quanto non siano garantite dalla collaborazione con il Nucleo Tutela del Patrimonio.

### Tutela dalle opere false

Oltre alla citata collaborazione con il Nucleo Tutela del Patrimonio, le case d'asta hanno il dovere di accertarsi e di prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare di passare in asta opere non autentiche.

Il problema è di portata molto rilevante e gli strumenti che si hanno a disposizione possono nascondere delle insidie. Se come in ogni professione la regola principale è sempre affidarsi all'esperienza e alla competenza, in campo artistico questo non sempre può essere sufficiente. Le case d'asta solitamente si affidano a esperti di settore che danno una loro valutazione sull'autenticità del bene sottoposto alla casa d'aste. Occorre inoltre fare un distinguo tra opere moderne e antiche. Per le prime la casa d'aste, come ormai chiede il mercato, si affida a Fondazioni, Archivi, o esperti che, per quel dato artista, siano riconosciuti tali dalla cosiddetta comunità scientifica. Questi soggetti rilasciano un certificato di autenticità che diviene importante quanto l'opera che certifica.

Ma non sempre è sufficiente, per ritenere autentica l'opera, che questa sia accompagnata dal certificato. Compito della casa d'aste è anche quello di controllare la veridicità del certificato stesso.

Per le opere antiche, non esistendo al momento della loro realizzazione un mercato dell'arte impostato sui nostri criteri, il problema della certificazione non esisteva. Esistevano invece le botteghe dove gli allievi lavoravano gomito a gomito col maestro. Le opere non erano mai firmate.

Come si tutela dai falsi la casa d'aste? Anche in questo caso si deve fondamentalmente ricorrere alla comunità scientifica riconosciuta come attendibile in quel dato momento storico.

CONTINUA A PAG. 5, I COL.

SEGUE DA PAG. 3, I COL.

Essendo l'argomento estremamente delicato e di grande importanza riteniamo utile pubblicare un articolo, a firma della scrivente, apparso sulla "Gazzetta delle Aste", organo informativo dell'Associazione Nazionale Case d'Asta nell'ottobre del 2006 che affronta il problema della certificazione delle opere d'arte.

### La certificazione delle opere d'arte. Un problema aperto

Gli archivi dell'arte contemporanea. Quale legislazione e quale futuro?

Questo il titolo e il tema di un importante convegno tenutosi a Roma il 24 maggio del 2004 all'Accademia Nazionale di San Luca dove illustri giuristi (Fabrizio Lemme, Maria Beatrice Mirri, Pierluigi Cipolla, Alessandro Riscossa), rappresentanti delle Istituzioni (Rossella Bennati, Mario Serio, Anna Mattiolo, Ferdinando Musella), esperti del mercato dell'arte (Claudia Gianferrari, Duccio Pallesi), si sono confrontati sulle

problematiche legate alla certificazione dell'autenticità delle opere d'arte, contribuendo, ciascuno dal suo punto di osservazione, oltre che a evidenziare punti critici, a indicare possibili soluzioni (gli atti del convegno sono pubblicati su *Gazzetta ambiente*, pagg. 135-155, anno 2004, N. 5, Editore Colombo, Roma). Dal punto di vista degli operatori del mercato e in particolare delle case d'asta l'interesse principale è quello di inserire nei cataloghi di vendita opere sulla cui autenticità non vi siano dubbi. Chi acquista un'opera chiede legittimamente che questa sia accompagnata dal certificato di autenticità rilasciato, a seconda dei casi, da una certa Fondazione, da un certo Archivio, dal tal critico, dall'artista stesso o da un suo erede. Salvo il caso di autentiche rilasciate dall'artista stesso, il problema nasce quando, dopo un certo lasso di tempo, cambiano i referenti. Può capitare (come è già capitato) che il lavoro di un critico, riconosciuto come l'indiscusso esperto di un certo artista, venga contestato e smentito da un nuovo esperto non appena deceduto il primo. Funzione della casa d'aste è quella di procedere a vendite che offrano garanzie legali sulle certificazioni di autenticità e tutelare i propri clienti dai cambiamenti di umore degli esperti, dagli eredi di artisti che si avvicendano, da Archivi e Fondazioni che cambiano sovente i componenti del comitato scientifico. La casa d'aste si vede chiamata in causa, anche dopo molto tempo e da successivi acquirenti, se l'autenticità di un'opera certificata da «A» viene messa in dubbio da «B», nuovo referente per quel dato artista. Gli operatori, salvo quelli a carattere multinazionale che hanno un rapporto meno personale con i loro clienti, difficilmente restano indifferenti a questi reclami e si fanno carico di estenuanti dibattiti con i nuovi referenti che a volte si pongono su posizioni ostili, come se l'aver dato credito scientifico in passato a soggetti diversi da loro fosse una grave colpa.

Come tutelarsi e come tutelare l'acquisto effettuato dai propri clienti da questo andamento ondivago delle fonti di certificazione delle opere?

Un intervento legislativo volto a dettare regole in questa materia, anche se emotivamente auspicabile, è di fatto impossibile. Si possono forse individuare dei sistemi e delle procedure di omologazione formale delle certificazioni, regolamentare il funzionamento delle Fondazioni e degli Archivi, ma non si potrà mai metterne a regime l'elemento sostanziale, perché questo altro non è che una semplice manifestazione di pensiero, la cui libertà è sancita nell'articolo 21 della nostra Costituzione. Chiunque è libero di dare una sua personale opinione su una data opera. Ma quand'è che tale opinione diviene rilevante al punto di essere l'unica accreditata? La risposta si trova proprio nell'aggettivo «accreditata», è il credito, la credibilità che la comunità scientifica e gli operatori del settore riconoscono a quel dato esperto che ne legittima l'autorità delle opinioni.

È quindi difficilmente sostenibile il ritenere responsabile un soggetto per aver manifestato, su nostra richiesta, una sua opinione alla quale siamo noi stessi a dare credibilità.

L'impossibilità di chiamare in causa il legislatore non ci può però esimere dal fare un appello al senso di responsabilità di chi, rilasciando un suo parere, ben sa che può incidere fortemente sul patrimonio altrui: si pensi al danno economico di chi, avendo acquistato un'opera, ad esempio, di Giorgio de Chirico come autentica, certificata in passato da esperti accreditati, si vede oggi messa in dubbio o negata

l'attribuzione al maestro da altri esperti oggi parimenti accreditati. Disconoscere il lavoro serio di chi ci ha preceduto non sempre fa acquisire maggiore prestigio intellettuale, specie quando non sia più possibile un dibattito scientifico tra le due diverse posizioni.

Non si può ignorare che la legittima e totale libertà di manifestare la propria opinione nel mondo dell'arte si inserisce in una dinamica commerciale ed economica (ne è dimostrazione il fatto che i pareri richiesti sono solitamente retribuiti) il cui equilibrio è determinato da tutti i soggetti che vi prendono parte, i quali sono tenuti ad agire con la massima responsabilità e onestà intellettuale.

È ferma intenzione dell'Associazione Nazionale Case d'Asta rispettare il lavoro svolto in passato da esperti, critici, archivi, accreditati come referenti nel momento storico in cui hanno operato, ritenendo contrario alla correttezza e trasparenza del mercato assecondare una capricciosa tendenza a fare *tabula rasa* di quanto acquisito.



Alcuni reperti recuperati in Sicilia dal Nucleo nel 2005